

COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale N. 28 del 7 febbraio 2005)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 17 in data 26-02-2001

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

- 1. Mercato di Volterra, posto in Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Roma, Via Sdrucchiolo di Piazza, Via delle Prigioni, Via Ortaccio, Via Turazza.**
- 2. Mercato di Saline di Volterra, posto in Via Massetana – Botro S. Maria.**
- 3. Fiera di Volterra denominata fiera annuale posta in Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Roma e Sdrucchiolo di Piazza.**
- 4. Fiera di Saline di Volterra denominata fiera annuale posta in Via delle Moje Vecchie.**
- 5. Fiera d'Era denominata Fiera di Merci e Bestiame posta in Località Molino d'Era.**

Titolo 1

Norme Generali

Articolo 1

Ambito di Applicazione

1. *Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 comma 5 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005.*
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
6. Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
7. Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
8. Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
9. Per **autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
10. Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
11. Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
12. Per **presenza effettiva in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
13. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
14. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
16. Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

17. Per **spunta**, operazione per la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
18. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. *Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'art. 40 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005, persegue le seguenti finalità:*
 - la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

- d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. *Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo cui all'art. 40 comma 8 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005.*

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. *L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è subordinato alla presentazione di una Denuncia Inizio Attività a norma dell'art. 35 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005 da presentare al Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. La D.I.A. di cui al presente comma abilita altresì alle attività di cui al all'art. 35 comma 3 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005.*
5. *La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi dell'art. 77 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.*

Articolo 7

Trasferimenti di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8 Delega

1. *Ai sensi dell'art. 39 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita, su delega, ai dipendenti e collaboratori. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.*
2. *Il rapporto tra l'impresa titolare del titolo abilitativo e il delegato è comprovato con dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato..*

Articolo 9 Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12 Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 Mercati

Capo I – Norme generali

Articolo 13 Definizioni

1. *Per mercato si intende l'area, pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, eventualmente attrezzata, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

Articolo 14 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40 comma 8 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività infrasettimanale, lo stesso si svolgerà il giorno feriale precedente.

Articolo 15 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. *Ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005, il comune in cui ha sede il mercato rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di posteggio tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.T., sulla base delle seguenti priorità:*
 - a) *Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;*
 - b) *Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della D.I.A.*
 - c) *Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione delle domande stesse.*
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione del BURT del Bando Comunale;
3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria;
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o della denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180.

Articolo, 17

Criteria di variazione per miglitoria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglitoria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo18

Revoca del posteggio di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che il giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. *Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. i) della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, per presenze in un mercato si intende il numero di volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

Articolo 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. *In relazione alle disposizioni di cui all'art. 34 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura " per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 21

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. *Le procedure per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art. 108 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005.*

Articolo 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II – Individuazione dei mercati

Articolo 23

Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DI VOLTERRA

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- cadenza: **settimanale**
- giornata svolgimento: **sabato**
- ubicazione periodo invernale: **Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Roma, Sdrucchiolo di Piazza, Via delle Prigioni, Via Ortaccio e Via Giusto Turazza dal primo sabato di novembre fino all'ultimo sabato di marzo**
- ubicazione periodo estivo: **Viale Francesco Ferrucci ed area ex campo sportivo dal primo sabato di aprile fino all'ultimo sabato di ottobre**
- superficie complessiva del mercato invernale: **mq. 5045**
- superficie complessiva del mercato estivo: **mq. 6000**
- superficie complessiva dei posteggi mercato invernale: **mq. 1793**
- superficie complessiva dei posteggi mercato estivo: **mq. 1950**
- totale posteggi invernali: **n.83** di cui:
 - a) n. **16** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
 - b) n. **60** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
 - c) n. **6** riservati ai produttori agricoli
 - d) n. **1** riservati ai portatori di handicap
- totale posteggio estivo: n. **84** di cui:
 - a) n. **16** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
 - b) n. **60** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
 - c) n. **7** riservati ai produttori agricoli
 - d) n. **1** riservati ai portatori di handicap

Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie in **allegato** nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7 alle ore 13,15.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro le 14,30 le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi della nettezza.

MERCATO DI SALINE DI VOLTERRA

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- cadenza: **settimanale**
- giornata svolgimento: **martedì**
- ubicazione: **Via Massetana – Botro S. Maria**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq.415**
- totale posteggi: **n. 11** di cui:
 - a) n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - b) n. **6** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999,art.4, comma 1)
 - c) n.**1** riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - d) n.**1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999,art. 5,comma 4, lettera b)

Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie in **allegato** nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione del mercato;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7 alle ore 13,15.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro le ore 14,30 le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3

Fiere

Capo I – Norme generali

Articolo 25

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'*art. 40 comma 8 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alle Fiere dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 26

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. In conformità alla *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore con l'autorizzazione loro rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art.3 della L. 59/63. A decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività per la vendita diretta, gli agricoltori dovranno comprovare la loro qualità con autodichiarazione.

Articolo 28

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. *In relazione alle disposizioni di cui all'art. 34 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura " per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 29

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 30

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della Fiera si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Capo II – Individuazione delle Fiere

Articolo 31

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

La **FIERA ANNUALE DEL CAPOLUOGO** si svolge il lunedì dopo la terza domenica di Settembre.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- ubicazione: **Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Roma e Sdrucchiolo di Piazza;**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 1.200;**
- numero totale dei posteggi: **62.**

La **FIERA ANNUALE DELLA FRAZIONE DI SALINE DI VOLTERRA** si svolge la seconda domenica di Ottobre, con inizio il giorno precedente:

- ubicazione: **Via delle Moje Vecchie;**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 950;**
- numero totale dei banchi: **33;**

La **FIERA DI MERCI E BESTIAME DI LOC. MOLINO D'ERA** si svolge la prima domenica di Settembre, con inizio il giorno precedente:

- ubicazione: **Loc. Molino d'Era – area privata antistante l'albergo-ristorante;**
- superficie complessiva posteggi: **mq. 560;**
- numero totale posteggi: **20.**

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. Lgs. n. 114/1998.

Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie in allegato.

Gli orari di vendita sono stabiliti dalle ore 7 alle ore 22.

L'accesso alle aree delle fiere è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; le stesse dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza entro le ore 23.

Articolo 32

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I – Norme generali

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare. Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'*art. 40 comma 8 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005.*

Articolo 34

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35

Criteria di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.
2. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, *in conformità all'art. 34 comma 3 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura " per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 37

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della fiera promozionale si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Articolo 38

Posteggi fuori mercato

1. Non si prevedono aree destinate a posteggi fuori mercato, salve eventuali deroghe di volta in volta concesse in relazione a manifestazioni di particolare interesse.

Articolo 39

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal successivo articolo 43.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 40

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m.

Articolo 41

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nel centro storico.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, ai sensi della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
3. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
4. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri

200 dai depositi di rifiuti; sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con i veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 42

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 43

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n. 114/1998.

Titolo 7

Norme transitorie e finali

Articolo 44

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 45

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, religiose o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 46

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005* tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 47 **Produttori agricoli**

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate da produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 48 **Bandi Comunali**

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 49 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 50 **Sanzioni**

1. *In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 104 della L.R.T. n. 28 del 7/2/2005. In particolare::*

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Art. 104 comma 1	1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14	pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.689/1981.
Art. 104 comma 2	In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore	pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.
Art. 104 comma 3	Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi V, IX e XI della L.R.T. n. 25 del 7/2/2005	Pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
Art. 104 comma 4	Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500
Art. 104 comma 5	In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione	Sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
3. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 51
Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 52
Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI VOLTERRA
(Provincia di Pisa)

BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

Vista la *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;

Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

maggior anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

ordine cronologico di presentazione delle domande;

**SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA
AUTORIZZAZIONE**

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al COMUNE

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di

**OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE
AREE MERCATALI.**

Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in Via _____, n. _____ a _____ (_____),
codice fiscale n. _____ (oppure legale rappresentante della Società _____
_____ con sede a _____ in Via
_____ n. _____,
C.F./ P. IVA n. _____

CHIEDE

1) – **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio/ i posteggi n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto _____;

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa nel mercato sono _____;
che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

CHIEDE INOLTRE

2) – **che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;**

A TAL FINE DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare).

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

firma

COMUNE DI VOLTERRA
(Provincia di PISA)

BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

Vista la *L.R.T. n. 28 del 7/2/2005*;
visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____
con Deliberazione n. _____;
visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività
commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi
all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al
Comune secondo lo schema riportato in calce.

I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____
compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto
dei seguenti criteri:

maggior anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;

ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo Raccomandata A.R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del COMUNE di

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE--- Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n. _____, (oppure: legale rappresentante della società _____
con sede a _____, Via _____, n. _____,
C.F. / P. IVA _____

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera denominata _____

_____ che si svolge il giorno _____, per lo svolgimento

dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella Fiera sono _____;
che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro delle ditte, ora registro imprese, è riconducibile
all'anno _____.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____.

firma